



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanatoria perfezionata anche con pagamento della società trasparente

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

L'opzione per l'adesione alla **sanatoria** per gli **anni 2018-2022** collegata al concordato preventivo biennale **deve essere esercitata**, per ogni singola annualità, con l'invio del modello F24 di pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro la data del **31.03.2025**.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con il **provvedimento attuativo n. 403886/2024** ha stabilito che:

- nel campo **“Anno di riferimento”** va indicato l'anno cui si riferisce il versamento;
- nel campo **“rateazione/regione/prov/mese rif.”** va inserito il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato “NNRR”). In caso di versamento in unica soluzione va riportato “0101”;
- i **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:
 1. **4074 – CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali**
 2. **4075 – CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali**
 3. **4076 – CPB - Imposta sostitutiva dell'Irap.**

In caso di opzione per il pagamento dilazionato, la sanatoria si perfeziona con il versamento di **tutte** le rate della singola annualità.

Il provvedimento stabilisce, altresì, che per le società e associazioni **trasparenti**, di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché le **società di capitali in regime di trasparenza** ex [articoli 115 e 116 Tuir](#), l'opzione per l'adesione alla sanatoria è **esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24** di versamento della **prima o unica rata**:



- dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della **società o associazione**;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

Sulla base del documento di prassi, quindi, il **perfezionamento** della sanatoria **dipende dal corretto e tempestivo versamento**:

- da **parte della società o associazione** e
- da parte dei **singoli soci o associati**.

È apparso evidente fin da subito che il meccanismo così regolato **era foriero di distorsioni**. Ha certamente creato disagio a quei contribuenti che hanno **provveduto a perfezionare la sanatoria**, con l'invio del modello F24 di pagamento, **prima** della pubblicazione del provvedimento, a nome della sola società o associazione con **codice tributo 4075**. Per questi soggetti, infatti, si è posto il dubbio circa l'efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un **soggetto diverso** rispetto al singolo socio o associato.

A dirimere l'equivoco ci ha pensato direttamente il **Legislatore** che è intervenuto sulla questione in sede di **conversione del Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2025** (D.L. 155/2024). L'[articolo 7 D.L. 155/2024](#), infatti, ha modificato l'[articolo 2-quater, comma 8, D.L. 113/2024](#), prevedendo che **per le società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti**, il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, volto a perfezionare la sanatoria, può essere effettuato dalla **società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati**.

L'intervento riparatorio del Legislatore è senz'altro provvidenziale e apprezzabile; con ciò si evita che **l'omesso versamento da parte anche di un solo socio possa vanificare il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, quanto per gli altri soci o associati**.